Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 2 giugno 1926** — **Numero 127**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del **conto** corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G Dolcetti.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O Somprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C* — Trapani: *G Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Triesto: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia. *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Scönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A A. e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1179.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 867.

Conversione in legge del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede in Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1180.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 866.

Ordine di precedenza pel conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
Visti i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 592, e 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596;
Riconosciuta la necessità di disciplinare la concessione degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione della marina mercantile;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine di precedenza pel conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto è, in massima, determinato come segue:

Categoria 1ª - Direttori marittimi e comandanti di Capitanerie di porto;

Categoria 2ª - Capi di Uffici circondariali e locali di porto, quando rivestono il grado di ufficiale: ufficiali incaricati del servizio tecnico e sanitario;

Categoria 3ª - Comandanti in 2ª delle Direzioni marittime e delle Capitanerie di porto;

Categoria 4ª - Ufficiali addetti alle Capitanerie ed Uffici di porto: militari che, per ragioni speciali di servizio, convenga alloggiare in fabbricati erariali, nel numero strettamente richiesto dalle esigenze di servizio.

Art. 2.

L'alloggio erariale spetta alle persone indicate nella terza categoria quando abbiano il grado di ufficiale superiore.

Per ogni Direzione marittima l'assegnazione degli alloggi sarà stabilita dal direttore marittimo, salva l'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Con le modificazioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto, la concessione degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto sarà regolata dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1921, n. 285, e 11 novembre 1923, n. 2395. Le norme per l'applicazione del presente decreto saranno emanate con decreto del Nostro Ministro per le comunicazioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 157. — COOP.

Numero di pubblicazione 1181.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 86?.

Variazioni alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati: di 1ª classe il comune di Marsala; di 2ª classe i comuni di Cesena, Massa e Pordenone; di 3ª classe i comuni di Cividale, Ovada, Rapallo e Spilimbergo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 159. — COOP

Numero di pubblicazione 1182.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 869.

Misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra, il quale accorda il contributo dello Stato ai mutui fondiari da concedersi a danneggiati di guerra, per la somma corrispondente al deprezzamento di vetustà o alla differenza fra la somma necessaria per la riparazione e la ricostruzione degli immobili di lusso e l'indennizzo massimo concedibile;

Visto l'art. 2 del R. decreto 22 giugno 1919, n. 1242, che fissa al 5 per cento il saggio massimo delle cartelle di credito fondiario da emettere in corrispondenza dei mutui di cui sopra;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, che estende il contributo dello Stato di cui all'art. 9 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, ai mutui da concedersi ai danneggiati di guerra per lavori di ampliamento e miglioria di fabbricati fatti all'atto della ricostruzione nei limiti ivi stabiliti;

Ritenuto che in base alle facoltà conferite dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, i saggi massimi dei mutui da concedersi dagli istituti ordinari di credito fondiario e delle corrispondenti cartelle da emettersi dagli istituti stessi sono stati elevati al 5.50 ed al 6 per cento;

Ritenuto che le cartelle in dipendenza dei mutui per risarcimento di danni di guerra non possono trovare agevole collocamento sul mercato ove per esse fosse mantenuto l'interesse massimo del 5 per cento;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla eliminazione dell'accennata disparità fra gli interessi delle cartelle di credito fondiario e di quelle per i danni di guerra, con un Regio decreto-legge, giacchè non può soffrire remora l'opera di ricostruzione nelle terre duramente provate dalla guerra.

Ritenuto che per i mutui e le cartelle di cui sopra necessita stabilire un saggio massimo del 6 per cento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti di credito fondiario autorizzati a concedere i mutui per i risarcimenti dei danni di guerra, ai termini del 3° comma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dall'art. 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, hanno facoltà di stipulare i detti mutui ed emettere le corrispondenti cartelle ad un saggio d'interesse non superiore al 6 per cento.

Nel primo quinquennio dalla stipulazione dei mutui di cui al 1° comma di questo articolo, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi è ragguagliato alla nuova ragione d'interesse.

Art. 2.

Le disposizioni contenute in questo decreto si applicano ai mutui che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 160. — COOP

Numero di pubblicazione 1183.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 870.

Provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 maggio 1926, sul decreto concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti.

SIRE,

I provvedimenti di ordine tributario compresi nell'annesso schema di decreto-legge sono suggeriti dalla urgente necessità di eliminare le incertezze di attuali svariate disposizioni legislative, nonchè dalla opportunità di ricavare una apprezzabile entrata a favore dell'Erario, in occasione di investimenti fruttiferi delle disponibilità liquide dei grandi istituti di previdenza, ormai in continuo e forte aumento.

Si mira pertanto, con l'annesso schema di decreto, principalmente a definire una buona volta, con chiarezza, il regime tribu-

tario degli atti e contratti mercè cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, impiegano i fondi disponibili, sia della gestione propria che delle aziende amministrate, ferma ed invariata restando l'attuale disciplina tributaria per tutti gli altri atti attraverso i quali si svolge l'attività dei cennati grandi istituti di previdenza, sia in sede contrattuale che giudiziale.

Con l'occasione si è inoltre voluto definire con chiarezza anche il regime tributario degli atti e contratti stipulati dalla Croce Rossa Italiana e dall'Ordine Mauriziano, nonchè delle liberalità a loro favore.

Ed in fine si è consentita una facilitazione tributaria all'Ente nazionale per le industrie turistiche, allo scopo di agevolargli lo acquisto di un immobile ad uso della sua sede centrale.

Definito così il contenuto dell'annesso schema di decreto-legge, sarà utile qualche chiarimento su ciascuno dei due gruppi di disposizioni, per la loro retta intelligenza.

Per quanto riguarda i grandi istituti di previdenza (art. 1) pare giusto ed equo adottare la soluzione che equipari nei riguardi tributari i tre grandi istituti allo Stato, e fra loro, nelle norme di applicazione delle tasse sugli affari agli accennati contratti.

In tal guisa, mentre questi grandi istituti parastatali potranno stipulare, in esonero tributario, i principali contratti nel proprio interesse (come ad esempio: acquisti, liberazioni da obbligazioni ecc.) non saranno invece perdute per l'Erario le normali tasse sugli affari per altre categorie di contratti, che più direttamente concernono l'interesse della clientela di quei grandi istituti, clientela già favorita dai saggi d'interesse più vantaggiosi.

S'intende che resta salva l'applicazione di più favorevoli norme, quando l'altra parte contraente ne avesse il diritto, in virtù di privilegio consentitole per legge, ad esempio nel caso di prestiti a società cooperative o ad altri Enti privilegiati.

Nè con questa soluzione può considerarsi aggravato il bilancio dei grandi istituti di previdenza, perchè essi hanno la possibilità di riversare sull'altra parte contraente l'onere tributario nei limitati casi accennati.

Restano così superate le incertezze finora dominanti nel trattamento tributario degli atti stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, nonchè le contrastanti disposizioni coeve, sul riguardo, della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, del n. 5 della tabella *C* annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 23 del del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; mentre per la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro si ha ora, per la prima volta, una norma legislativa sull'argomento.

Circa il secondo gruppo di disposizioni (articoli 2 e 3) in quanto concerne il regime tributario degli atti e contratti della Croce Rossa Italiana e dell'Ordine Mauriziano, rispetto ai quali erasi già finora seguita la tendenza di parificarli a quelli delle Amministrazioni statali, si osserva, che, non esistendo una disposizione legislativa assolutamente esplicita, parve opportuno di stabilirla, in considerazione che tanto il benemerito istituto della Croce Rossa Italiana, quanto gli insigni Ordini cavallereschi, pur stipulando contratti raramente, nell'attuazione delle loro alte finalità meritano per lo meno lo stesso riguardo usato agli istituti parastatali.

Inoltre, circa le trasmissioni gratuite di beni a loro favore, è sembrata egualmente opportuna una norma esplicita, per evitare il dubbio dell'inapplicabilità, nei loro confronti, del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, che concerne l'esonero tributario per le liberalità a scopo di beneficenza, istruzione ed educazione.

Infine con l'art. 3 dell'annesso schema si è ritenuto opportuno di concedere una notevole facilitazione tributaria all'Ente nazionale per le industrie turistiche, circa l'acquisto della sua sede centrale.

Per l'art. 4 le nuove norme legislative, così definite, entreranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, mentre per le registrazioni già avvenute, resterà ferma e sanata l'interpretazione data alle norme anteriormente vigenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per impiegare i propri fondi, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Eguali disposizioni si applicano ai medesimi atti e contratti stipulati dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, anche se trattasi di impiego di fondi delle aziende da essa amministrate, nonchè ai medesimi atti e contratti della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati dalla Croce Rossa Italiana e dall'Ordine Mauriziano, per i compiti di loro istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore, sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Art. 3.

L'atto di acquisto immobiliare per la sede centrale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche è sottoposto a tassa fissa di registro ed ipotecaria.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 161. — COOP

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 874.

Modificazioni al ruolo del personale di vigilanza (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 48 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 13 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e dall'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, è sostituito dalla tabella seguente per quanto riguarda il personale del ruolo tecnico di vigilanza (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici:

Grado	Numero dei posti
4° Ispettore generale	1
5° Ispettori superiori	5
6° Ispettori capi	17
7° Ispettori principali di sezione di 1ª classe	15
8° Ispettori principali di sezione di 2ª classe	16
9° Primi ispettori	30
10° Ispettori	36
	120

Alla tabella n. 48 relativa al ruolo di vigilanza (gruppo *A*) dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente annotazione con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto stesso:

« Rimane ferma la disposizione dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368, in confronto dei quadri di classificazione successivi a quelli approvati dalla legge stessa ».

Art. 2.

Il direttore superiore dell'Ufficio speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia, istituito con R. decreto 24 novembre 1921, n. 1696, può essere distaccato nella posizione prevista dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione per il personale del ruolo di vigilanza è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto: dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; del direttore generale degli affari generali e dell'edilizia; di due ispettori superiori del ruolo di vigilanza e del direttore capo divisione del personale dell'Amministrazione centrale.

Quest'ultimo non avrà voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 6. — COOP.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 31 maggio al 6 giugno 1926 è stata fissata in L. 503, rappresentanti 100 dazio nominale e 403 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 66.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1941 — Data della ricevuta: 17 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Bassino Filippo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 420, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 119

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	85 40	Belgio	81 —
Londra	128 906	Olanda	10 66
Svizzera	512 80	Pesos oro (argentino)	24 32
Spagna	398 —	Pesos carta (argent.)	10 70
Berlino	6 30	New-York	26 467
Vienna	3 745	Belgrado	46 85
Praga	78 80	Budapest	0 0371
Romania	10 50	Russia (cervonetz)	136 45
Dollaro canadese	26 59	Norvegia	5 78
Albania	5 12	Oro	510 69

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 30
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 90
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 10

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 10 maggio 1926, in Fiume, n. 1 viale Italia, provincia di Fiume, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 20 maggio 1926, in Avellino, Borgo Ferrovia, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 20 maggio 1926, in Salsomaggiore, Grande Albergo delle Terme, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di maestra-istitutrice presso il Regio conservatorio femminile di Santa Caterina, in Arezzo.

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Vedute le ordinanze Ministeriali 5 giugno 1924 e 26 gennaio 1925;

Veduta la deliberazione della Commisssione amministrativa di questo Regio conservatorio in data 15 febbraio 1926 e le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media del 22 febbraio e 23 aprile 1926;

Si rende noto:

E' aperto il concorso a tre posti di maestra-istitutrice vacanti nelle scuole elementari del Regio conservatorio femminile.

1. Lo stipendio annuo è di L. 2500 (R. decreto 13 maggio 1920, n. 843) con deduzione delle ritenute di legge, compresa quella per l'iscrizione al Monte-pensioni dei maestri elementari, più un'indennità di L. 350 per la vigilanza delle squadre delle convittrici.

La maestra-istitutrice ha diritto a tutti gli utili della vita interna, corrispondendo una quota mensile di L. 75.

2. La domanda e i documenti di rito non soggetti a valutazione devono presentarsi entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione; tutti gli altri documenti possono essere presentati entro il 31 luglio.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che pervenissero dopo le indicate scadenze.

3. Non possono partecipare al concorso coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 127 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

4. Alla domanda di ammissione, in carta bollata da L. 2, diretta al presidente del Regio conservatorio, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) diploma originale di abilitazione all'insegnamento elementare e, per le concorrenti abilitate prima dell'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, diploma di licenza normale, da cui risultino i voti ottenuti;

c) atto o certificato di nascita;

d) certificato medico, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un'insegnante o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri anche nella vita interna del convitto;

e) certificato di moralità relativo all'ultimo biennio, rilasciato con dichiarazione del fine per cui è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente ha avuto l'ultima dimora. Se la concorrente ha nel biennio dimorato in più luoghi, il sindaco rilascerà il detto certificato dopo avere assunto, ove occorra, informazioni dai sindaci dei Comuni ove essa abbia dimorato per più di due mesi;

f) certificato penale;

g) cartolina vaglia di L. 25.15 intestata al cassiere del Regio conservatorio, o quietanza di L. 25 rilasciata dallo stesso;

h) fotografia della concorrente con la sua firma autenticata;

i) tutti gli altri documenti che la concorrente crederà opportuno di aggiungere.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere legalizzati nei modi di legge, e quelli di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Nella domanda le concorrenti devono chiaramente indicare il proprio recapito.

5. I documenti possono essere presentati anche in copia autentica, redatta in conformità delle disposizioni della legge sul bollo.

6. Quando qualche documento, o le copie autentiche, non siano redatte in conformità delle leggi o dei regolamenti, sarà assegnato alla concorrente, per la regolarizzazione un termine di quindici giorni, decorrente dal giorno dell'arrivo della comunicazione. Non è ammessa regolarizzazione dei documenti rilasciati con data anteriore a quella richiesta, o per un periodo di tempo minore del prescritto.

7. L'esclusione dal concorso sarà comunicata all'interessata con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle prove d'esame. Nella lettera saranno indicati i motivi dell'esclusione.

La interessata che voglia impugnare l'esclusione dal concorso dovrà farlo entro il giorno che precede l'inizio degli esami, con ricorso al Regio provveditore agli studi, da notificarsi giudizialmente al presidente del Regio conservatorio. Tale notifica sospende l'efficacia dell'esclusione.

8. Gli esami di concorso consistono:

a) nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;

b) in un esame orale.

Alla prova orale sono ammesse soltanto le concorrenti che abbiano ottenuto 30/50 nella prova scritta.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1° italiano;

2° pedagogia;

3° storia e geografia;

4° scienze naturali e fisica;

5° matematica.

Le candidate devono inoltre dar prova di conoscere alcuni dei principali testi di religione e i più importanti autori italiani e stranieri di libri per l'infanzia e la gioventù.

I programmi sono quelli indicati nell'ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 1925.

9. A parità di merito saranno preferite le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti in guerra, ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

10. La graduatoria avrà vigore anche per i posti che successivamente vacassero nel biennio 1926-27 e 1927-28.

Arezzo, 28 aprile 1926

Il presidente: GUIDO PALIOTTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a due posti di vice segretario di ragioneria nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto legge 15 novembre 1925, n. 2046;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di vice segretario di ragioneria (grado 11°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Le domande di ammissione a tale concorso, redatte su carta da bollo da L. 3 e firmate dai concorrenti che sono tenuti altresì ad indicare la loro esatta dimora, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (via Boncompagni, 30) non più tardi delle ore 19 del 15 giugno 1926 corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti avere il concorrente compiuto, alla data del presente decreto, non meno di 21 anni di età e non più di 30. Il limite massimo è fissato a 40 anni per coloro che parteciparono, in reparti mobilitati, alla guerra 1915-1918, nonchè per coloro che, alla data del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione;

b) laurea in scienze economiche e commerciali conseguita in un Regio istituto superiore o nell'Università commerciale Bocconi o laurea in scienze coloniali o diploma finale conseguito nel Regio istituto di scienze sociali in Firenze, ovvero laurea in scienze economiche marittime conseguita nel Regio istituto superiore navale di Napoli. Per i candidati che prestino lodevole servizio alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione almeno dal 1° dicembre 1923, il titolo di studio per l'ammissione al concorso potrà essere il solo diploma di ragioneria conseguito in un Regio istituto tecnico;

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario;

f) certificato medico, legalizzato dalla competente autorità, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

g) foglio di congedo militare o, altrimenti, certificato dell'ufficio militare competente da cui risulti che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) tutti gli altri titoli e documenti e le pubblicazioni che il candidato creda utile di presentare ai fini del concorso, compreso fra i titoli l'attestato delle votazioni riportate negli esami speciali universitari ed in quelli di laurea o di diploma;

l) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che già coprano posti di ruolo in Amministrazioni statali.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno avere data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente decreto.

Non verranno accettate le domande che perverranno al Commissariato generale dell'emigrazione dopo il giorno 15 giugno 1926 nè quelle che, pur giungendo in tempo utile, non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi a documenti già esibiti ad altre Amministrazioni.

Il possesso dei necessari requisiti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma, nei giorni e nel luogo che verranno singolarmente indicati ai concorrenti ammessi al concorso. Detti esami consteranno di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta verterà sulla ragioneria e sulla contabilità di Stato; la prova orale verterà, oltre che sulla ragioneria, sui principî di diritto amministrativo e di economia politica, sulla legge e sul regolamento di contabilità generale dello Stato e sulla legislazione dell'emigrazione, con speciale riguardo al regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione. I candidati dovranno altresì dimostrare di conoscere l'ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni nonchè le norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni stesse.

Inoltre, mediante un saggio orale, i candidati dovranno dar prova di saper tradurre un facile testo italiano in francese.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Alla prova orale verrà ammesso, nell'ordine risultante dall'esito della prova scritta, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Ai candidati saranno assegnate otto ore per la prova scritta. La prova orale non dovrà durare più di un'ora per ciascun candidato.

Con decreto del Commissario generale dell'emigrazione saranno determinate le tesi delle varie materie su cui si svolgeranno gli esami.

Art. 4.

A parità di merito verranno preferiti nel seguente ordine: *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; *b*) i decorati al valore; *c*) i decorati della croce di guerra; *d*) gli ex combattenti; *e*) coloro che già prestano servizio alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati, ai posti attualmente vacanti e a quelli che — in aggiunta al numero indicato nell'art. 1 — si rendessero tali entro il termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice, la quale sarà costituita da un presidente di sezione o consigliere della Corte dei conti, presidente; da un professore ordinario di ragioneria di un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, dal direttore capo di ragioneria del Commissariato, da un funzionario della carriera tecnica del Commissariato di grado non inferiore al 6°, e dal capo dell'ufficio del personale del Commissariato stesso.

Un impiegato di ruolo del Commissariato avrà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Le nomine dei vincitori non saranno definitive che in seguito a conferma dopo sei mesi di effettivo servizio, e su proposta del Commissario generale dell'emigrazione. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumeranno entro il termine ad essi assegnato l'ufficio a cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Ministro per gli affari esteri in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, al registro III F.E., foglio 70, col quale viene bandito un concorso a due posti di vice segretario di ragioneria (grado 11°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;

Determina:

Le tesi delle varie materie su cui dovranno svolgersi gli esami di concorso a due posti di vice segretario di ragioneria (grado 11°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono le seguenti:

1. *Ragioneria*. — L'amministrazione economica; l'azienda in generale; soggetto; terzi; patrimonio.

Le funzioni amministrative in generale; volizione, direzione, gestione, controllo.

Organi amministrativi: loro responsabilità; volitivi; direttivi; esecutivi.

Concetto, scopo, partizione della ragioneria.

Inventario: concetto; varie specie; materia e forma; rinnovazione.

Preventivo: concetto; specie; importanza nelle aziende pubbliche e private.

Bilancio di previsione: di guida e di freno; di cassa e di competenza; fabbisogni.

Classificazione di fatti e criteri di previsione.

Forma; esame; approvazione; rinnovazione.

Controllo contemporaneo ai fatti amministrativi: vigilanza; creazione di interessi opposti; documenti ed automati.

Registrazione: concetto e scopo.

Teorica del conto: oggetto e forma dei conti; apertura e chiusura; epilogo e svolgimento; i valori di conto.

Teorica del sistema: sistema integri e parziali; sistema del patrimonio; delle previsioni; degli impegni; dei beni altrui.

I metodi: scritture semplici; doppie; bilancianti. La partita semplice, il metodo camerale; la partita doppia; il giornal-mastro; la logismografia.

Il rendiconto: generalità; conti degli agenti e dei consegnatari. Rendiconti patrimoniali e finanziari. Forme; presentazione e approvazione.

2. *Contabilità di Stato*. — Generalità; lo Stato e il controllo; concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Organi e funzioni di controllo nell'Amministrazione statale: il controllo esterno; pubblica opinione e stampa; il Parlamento; la Corte dei conti; il Consiglio di Stato.

Il controllo interno: ragioneria generale dello Stato; ragioneria centrale e provinciale; Consiglio dei ragionieri.

I beni dello Stato: il Demanio pubblico e il Demanio fiscale; l'inventario dello Stato: classificazione delle attività e passività dello Stato: diversi inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato: origine e concetto: il diritto di bilancio; definizione.

Preparazione: iniziativa finanziaria; esercizio finanziario; le entrate e le spese; loro classificazione e valutazione.

Bilancio di competenza e di cassa.

Fondi di riserva — Leggi d'assestamento e tabelle esplicative

Forme: stati di previsione; note di variazioni; assestamento e tabelle esplicative: ripartizioni in articoli.

Voto del bilancio: presentazione al Parlamento; esame secondo i vari sistemi.

Esecuzione del bilancio: aumento costante del bilancio; vicende del bilancio in Italia.

I contratti: generalità; capitolati d'oneri; incanti e trattative private; servizi in economia; collaudi.

Servizio dell'entrata: generalità; accertamento; riscossione; versamento.

Servizio della spesa: generalità; impegno; liquidazione; pagamento; mandati e norme relative.

Servizio di tesoreria e dei magazzini: tesoreria centrale e tesoreria provinciale; gli agenti e i consegnatari.

Le scritture: scritture elementari; loro ordinamento dell'entrata e delle spese. Scritture complesse; ordinamento e vicende in Italia.

Il consuntivo: preparazione; materia e forme; esame e voto.

3. *Diritto amministrativo*. — La pubblica Amministrazione: generalità e concetti fondamentali. — L'organizzazione amministrativa. — Principi generali. — I pubblici funzionari.

Gli organi dell'Amministrazione centrale. — I Ministeri. — Organi consultivi e di controllo.

L'amministrazione locale. — Provincie e Comuni.

La difesa giurisdizionale verso la pubblica Amministrazione. — Ordinamento e funzioni della giustizia amministrativa.

L'Amministrazione finanziaria. — Il Ministero delle finanze e gli uffici dipendenti. — Il Demanio e il patrimonio privato degli Enti pubblici.

Cenni sommari sui principali rami della pubblica Amministrazione: polizia di sicurezza, amministrazione sanitaria, amministrazione militare, scolastica, assistenza e beneficenza pubblica, ecc.

Cenni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

4. *Economia politica*. — Concetti fondamentali dell'economia politica; desideri e bisogni; utilità, valore, la ricchezza; beni e servizi.

La produzione della ricchezza; i fattori della produzione; terra, lavoro e sue forme, capitale.

Rapporti tra i fattori della produzione. — Varie specie di imprese (industriali, commerciali ed agricole) e varietà dei rapporti che ne nascono.

L'interesse — La rendita della terra — Il salario — Il profitto.

La circolazione. — Genesi, condizioni e forme dello scambio.

Costo, valore e prezzo. — Domanda ed offerta — La moneta — I cambi.

Credito. — Titoli di credito. — Istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). — Operazioni di borsa.

Libera concorrenza. — Monopoli. — Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi.

Commercio internazionale; libero scambio e protezionismo. — Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

Le crisi economiche — L'importanza economica dell'emigrazione.

5. *Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.*

6. *Legislazione italiana dell'emigrazione.*

7. *Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione* (R. decreto 16 maggio 1912, n. 556).

8. *Traduzione di un facile testo italiano in francese.*

9. *Ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni e norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

Concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine (grado 13°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 4200, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1200 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Le domande di ammissione a tale concorso, redatte su carta da bollo da L. 3 e firmate dai concorrenti che sono tenuti altresì ad indicare la loro esatta dimora, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (via Boncompagni, 30) non più tardi delle ore 19 del 15 giugno 1926, corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti avere il concorrente compiuto, alla data del presente decreto, non meno di 18 anni e non più di 30. Il limite massimo è fissato a 40 anni per coloro che parteciparono, in reparti mobilitati, alla guerra 1915-1918, nonchè per coloro che, alla data del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione;

b) licenza conseguita in un Regio istituto d'istruzione media di primo grado;

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario;

f) certificato medico, legalizzato dalla competente autorità, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

g) per i candidati di età superiore a 21 anni, foglio di congedo militare o, altrimenti, certificato dell'ufficio militare competente da cui risulti che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) gli altri titoli circa eventuali servizi prestati in pubbliche Amministrazioni;

l) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 25 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che già coprano posti di ruolo in Amministrazioni statali.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno avere data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente decreto.

Non verranno accettate le domande che perverranno al Commissariato generale dell'emigrazione dopo il giorno 15 giugno 1926 nè quelle che, pur giungendo in tempo utile, non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi a documenti già esibiti ad altre Amministrazioni.

Il possesso dei necessari requisiti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma, nei giorni e nel luogo che verranno singolarmente indicati ai concorrenti ammessi al concorso. Detti esami consteranno di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consisterà nello svolgimento in lingua italiana di un tema di cultura generale; tale prova servirà anche come saggio di calligrafia. La prova orale consisterà in una conversazione sui principî di aritmetica pratica e sulle nozioni generali della storia d'Italia moderna e contemporanea, della geografia d'Italia, sui diritti e doveri del cittadino, sui principî e sulla pratica per il retto governo dell'archivio, sull'ordinamento dei servizi del Commissariato.

Inoltre i candidati dovranno oralmente mostrare di saper leggere e tradurre in italiano un facile testo francese.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare nella prova scritta la votazione di almeno sei decimi.

Alla prova orale verrà ammesso, nell'ordine risultante dall'esito della prova scritta, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Ai candidati saranno assegnate sei ore per la prova scritta. La prova orale non dovrà durare più di quaranta minuti per ciascun candidato.

Con decreto del Commissario generale dell'emigrazione saranno determinate le tesi delle varie materie su cui si svolgeranno gli esami.

Art. 4.

A parità di merito, verranno preferiti nel seguente ordine: *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; *b*) i decorati al valore; *c*) i decorati della croce di guerra; *d*) gli ex combattenti; *e*) coloro che già prestano servizio alle dipendenze del Commissariato.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati, ai posti attualmente vacanti e a quelli che — in aggiunta al numero indicato nell'art. 1 — si rendessero tali entro il termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice, la quale sarà composta di un commissario dell'emigrazione, presidente; di due funzionari della carriera amministrativa e tecnica del Commissariato di grado non inferiore al 6°, del capo dell'ufficio del personale del Commissariato stesso e di un esperto in materia di archiviazione e registrazione d'archivio.

Un impiegato di ruolo del Commissariato avrà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Le nomine dei vincitori non saranno definitive che in seguito a conferma dopo sei mesi di effettivo servizio, sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione. Saranno però esentati dal compiere tale periodo di prova i vincitori del concorso che già abbiano prestato lodevole servizio di almeno 6 mesi alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumeranno entro il termine ad essi assegnato l'ufficio a cui saranno destinati, sia nell'interno del Regno che all'estero, verranno dichiarati decaduti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Ministro per gli affari esteri in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, al registro III, F. E., foglio 68, col quale viene bandito un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine (grado 13°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;

Determina:

Le tesi delle varie materie su cui dovranno svolgersi gli esami di concorso a dieci posti di alunno d'ordine (grado 13°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono le seguenti:

1. *Aritmetica pratica*. — Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi; potenza di numeri interi; calcoli relativi.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi - Numeri primi - Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9 - Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

Le quattro operazioni fondamentali dei numeri frazionari - Potenza dei numeri frazionari.

Numeri decimali - Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

Sistema metrico decimale - Numeri complessi.

Proporzioni numeriche.

Proporzionalità diretta ed inversa - Regola del tre.

Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

2. *Storia d'Italia moderna e contemporanea*. — Le grandi scoperte - L'Italia alla fine del secolo XV - Decadenza politica e civile d'Italia nei secoli XVI e XVII - Guerre di successione e ripercussioni sulle condizioni dell'Italia nel secolo XVIII.

Rivoluzione francese - Cause, principali vicende e conseguenze per l'Italia.

Napoleone - Sue guerre in Europa e in Italia - Restaurazione - Santa Alleanza - Congresso di Vienna.

I moti insurrezionali in Italia prima delle guerre d'indipendenza.

Prima e seconda guerra d'indipendenza - Garibaldi e i Mille - Formazione dell'Unità d'Italia e proclamazione del Regno.

Terza guerra dell'indipendenza - Roma capitale.

L'Italia dal 1870 al 1926 - Espansione coloniale.

La guerra mondiale con speciale riguardo all'Italia.

Gli Stati europei dopo la guerra - Società delle Nazioni.

3. *Geografia d'Italia*. — Confini - Coste - Orografia - Idrografia - Coltivazioni - Industrie - Commercio - Città principali - Popolazione e vie di comunicazione - Nozioni sulle Colonie italiane.

4. *Diritti e doveri del cittadino*. — Cenni generali sulla società, la Nazione e la Patria.

Diritti dei cittadini: diritti naturali e civili (eguaglianza, libertà, proprietà, ecc.).

Diritti politici: Parlamento nazionale - Elezione dei deputati - Amministrazione comunale e provinciale - Giurati - Diritto di pubblicità e petizione.

Doveri dei cittadini: verso sè stessi; verso la famiglia; verso i superiori ed inferiori; verso il prossimo; rispetto alle leggi e alle autorità; difesa dello Stato; pagamento dei tributi; cenni sullo Statuto del Regno.

Nozioni fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

5. *Archivio*. — Nozioni fondamentali sul retto governo degli archivi.

6. *Ordinamento dei servizi del Commissariato.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Le domande di ammissione a tale concorso, redatte su carta da bollo da L. 3 e firmate dai concorrenti che sono tenuti altresì ad indicare la loro esatta dimora, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (via Boncompagni, 30) non più tardi delle ore 19 del 15 giugno 1926 corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti avere il concorrente compiuto, alla data del presente decreto, non meno di 21 anni di età e non più di 30. Il limite massimo è fissato a 40 anni per coloro che parteciparono, in reparti mobilitati, alla guerra 1915-1918, nonchè per coloro che, alla data del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio alle dipendenze del Commissariato generale dell'emigrazione;

b) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Regia università del Regno ovvero uno dei seguenti diplomi: laurea in scienze economiche e commerciali conseguita in un Regio istituto superiore o nell'Università commerciale Bocconi; laurea in scienze coloniali; diploma finale conseguito nel Regio istituto di scienze sociali in Firenze; diploma di laurea in scienze economico-marittime conseguito nel Regio istituto superiore navale di Napoli;

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario;

f) certificato medico, legalizzato dalla competente autorità, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

g) foglio di congedo militare o, altrimenti, certificato dell'ufficio militare competente da cui risulti che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) tutti gli altri titoli e documenti e le pubblicazioni che il candidato creda utile di presentare ai fini del concorso, compreso fra i titoli l'attestato delle votazioni riportate nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;

l) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio di registro della tassa di concorso di L. 50 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che già coprano posti di ruolo in Amministrazioni statali.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno avere data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente decreto.

Non verranno accettate le domande che perverranno al Commissariato generale dell'emigrazione dopo il giorno 15 giugno 1926 nè quelle che, pur giungendo in tempo utile, non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi a documenti già esibiti ad altre Amministrazioni.

Il possesso dei necessari requisiti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma, nei giorni e nel luogo che verranno singolarmente indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Detti esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale. Delle prove scritte una verterà sui principi di diritto civile e commerciale o di diritto amministrativo e l'altra sulla legislazione italiana dell'emigrazione. La prova orale verterà, oltre che sulle predette materie, sui principi di economia politica, su nozioni di geografia economica e sulla legge e sul regolamento di contabilità generale dello Stato.

I candidati dovranno altresì dimostrare di conoscere l'ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni nonchè le norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni stesse.

Inoltre, mediante un saggio orale, i candidati dovranno dar prova di avere buona conoscenza della lingua francese. L'esperimento anche in altre lingue sarà facoltativo e il risultato favorevole di esso verrà considerato quale titolo di preferenza in conformità di quanto dispone il seguente articolo.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare in ciascuna prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Alla prova orale verrà ammesso, nell'ordine risultante dall'esito delle prove scritte, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Ai candidati saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta. La prova orale non dovrà durare più di un'ora per ciascun candidato.

Con decreto del Commissario generale dell'emigrazione saranno determinate le tesi delle varie materie su cui si svolgeranno gli esami.

Art. 4.

A parità di merito, verranno preferiti nel seguente ordine: *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; *b*) i decorati al valore; *c*) i decorati della croce di guerra; *d*) gli ex combattenti; *e*) coloro che già prestano servizio alle dipendenze del Commissariato. Successivamente, saranno titoli di preferenza, sempre a parità di merito, la conoscenza di altre lingue estere oltre la francese ed il possesso di speciali requisiti, distinzioni e benemerenze risultanti dai titoli e dalle pubblicazioni facoltativamente esibite dai candidati.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati, ai posti attualmente vacanti e a quelli che, in aggiunta al numero indicato nell'art. 1, si rendessero tali entro il termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice, la quale sarà costituita da un consigliere di Stato, presidente; da un consigliere della Corte dei conti; da un professore ordinario di Regia università o di Regio istituto superiore; da un funzionario del gruppo *A* del Commissariato di grado non inferiore al 6°, e dal capo dell'ufficio del personale del Commissariato.

Alla Commissione saranno aggregati Regi insegnanti di lingue estere con voto soltanto per la rispettiva materia.

Un impiegato di ruolo del Commissariato avrà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Le nomine dei vincitori non saranno definitive che in seguito a conferma dopo sei mesi di effettivo servizio, e su proposta del Commissario generale dell'emigrazione.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumeranno entro il termine ad essi assegnato l'ufficio a cui saranno destinati, sia nell'interno del Regno sia all'estero, verranno dichiarati decaduti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Ministro per gli affari esteri in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, al registro III, F. E., foglio 69, col quale viene bandito un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione;

Determina:

Le tesi delle varie materie su cui dovranno svolgersi gli esami di concorso a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione, sono le seguenti:

1. *Diritto civile*. — Diritto privato in generale e in ispecie diritto civile — La codificazione — Altre fonti — Interpretazione delle leggi civili — Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti — Della capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: acquisto e perdita.

Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza per effetto della guerra.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Adozione.

Minore età e interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà — Concetto; modi di acquisto; limitazioni ed estinzione del diritto di proprietà — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni — Devoluzione ed adizione dell'eredità — Successioni legittime: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istituzione di erede, legati, costituzioni.

Disposizioni comuni; rappresentazioni, accettazioni, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti di contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali — I contratti a favore di terzi — Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione di affari.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità obbiettiva.

Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni e in ispecie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Diritto commerciale. — Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio — Dei commercianti — Delle società commerciali — Loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) — Delle società cooperative — Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori).

Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione — Dei titoli al portatore.

Dei contratti commerciali — Dei contratti tra persone lontane — Delle prove del diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia — Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione — Impresa assicuratrice — Nozioni generali — Delle assicurazioni contro i danni e sulla vita umana.

Nozioni generali di diritto cambiario.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo — Fonti del diritto positivo marittimo.

La nave — Proprietario, armatore, capitano, l'equipaggio ed il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio, avarie; crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione; naufragi e ricuperi; pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla Marina mercantile.

2. *Diritto amministrativo.* — Nozione del diritto amministrativo e della scienza dell'amministrazione.

Parte generale.

Fonti.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione — Negozi di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Forme e validità degli atti amministrativi — Responsabilità dell'Amministrazione.

Organizzazione amministrativa. — Lo Stato — Gli Enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e uffici onorari — Gerarchia — Il Re come Capo del potere esecutivo — I Ministeri — Il Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei conti — Amministrazione governativa locale — Circoscrizioni — Prefetti e Consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato — Diritti e doveri — Disciplina.

I Comuni e le Provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle Provincie e dei Comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela sui medesimi.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto ed interesse — Azione — Ricorso — Ricorso gerarchico — Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica Amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e politici — Competenza dell'autorità giudiziaria in ordine agli atti amministrativi — Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali — Sue sanzioni — Giustizia amministrativa — Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

I conflitti di attribuzione e di giurisdizione — Competenza della Cassazione a Sezioni unite.

Parte speciale.

Cenni generali sulle seguenti teorie:

a) teoria delle limitazioni amministrative all'attività privata;
b) teoria delle prestazioni agli Enti amministrativi;
c) teoria delle prestazioni degli Enti amministrativi.

Cenni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

3. *Legislazione italiana dell'emigrazione e ordinamento dei servizi del Commissariato.*

4. *Economia politica.* — Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni; utilità; valore; la ricchezza; beni o servizi.

La produzione della ricchezza; i fattori della produzione: terra, lavoro e sue forme, capitale.

Rapporti tra i fattori della produzione — Varie specie di imprese (industriali, commerciali ed agricole) e varietà dei rapporti che ne nascono.

L'interesse — La rendita della terra — Il salario — Il profitto.

La circolazione — Genesi, condizioni e forme dello scambio.

Costo, valore e prezzo — Domanda ed offerta — La moneta — I cambi.

Credito. Titoli di credito. Istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni di borsa.

Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi.

Commercio internazionale, libero scambio e protezionismo. Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

Le crisi economiche — L'importanza economica dell'emigrazione.

5. *Geografia economica.* — Cenni sulla situazione geografica e sulle condizioni economiche dei principali Stati di Europa, America ed Australia; vie e mezzi di comunicazione; prodotti del suolo e del sottosuolo; industrie e commerci; mercati del lavoro; paesi d'emigrazione e sbocchi per la mano d'opera.

6. *Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.*

7. *Traduzione di un facile testo italiano in francese.*

8. *Ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni e norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.